

Trib. Bologna, Sez. Impresa, 28/01/2026

R.M. nella sua qualità di socia e amministratrice di F__ SRL (anche solo “la società”) ha chiesto la nomina di un liquidatore ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c. della F__ SRL, da individuarsi nella ricorrente medesima o, in subordine, in un professionista terzo estraneo alla compagine sociale.

Al riguardo, la ricorrente ha allegato che:

- il capitale sociale della F__ SRL era posseduto al 2% dalla ricorrente, al 49% dalla signora G.C. (madre della ricorrente) e al 49% da G.M. (padre della ricorrente);

- nel 2019 decedeva il signor M e la sua quota di partecipazione (cd. “Quota M”) cadeva in successione e veniva trasferita agli eredi nelle persone della moglie C e dei quattro figli R, C, P e A, in comunione tra loro; la signora C veniva nominata rappresentante comune della quota ex art. 2468, comma 5, c.c.;

- nel dicembre 2024 decedeva anche la signora C; si rendeva quindi necessario espletare una serie di incombenze tra cui: accertare il trasferimento *mortis causa* della cd. “Quota C” in favore dei quattro figli con conseguente deposito della documentazione necessaria presso il competente RR.II. ai sensi dell’art. 2470, commi 1 e 2, c.c.; designare un rappresentante comune della Quota M e della Quota C ex art. 2468, comma 5, c.c.; nominare un nuovo organo amministrativo a seguito del venir meno della maggioranza del c.d.a. per il decesso dei

consiglieri M e C;

- A e C.M., manifestavano la loro opposizione agli adempimenti di cui all’art. 2470 c.c. e alla nomina di un rappresentante comune per le due quote; la posizione dei due eredi veniva più volte ribadita, malgrado il consulente della società, dott. G, comunicasse a più riprese la necessità di dare atto agli adempimenti sopra elencati per poter proseguire nell’attività sociale;

- la ricorrente, quale unica amministratrice superstite, con avviso del 6.6.2025 convocava l’assemblea dei soci per il 23.6.2025; nell’avviso di comunicazione veniva precisato che “*per presenziare validamente all’assemblea gli eredi devono preventivamente provvedere alla nomina del rappresentante comune*” della Quota C e della Quota M e, a tal fine, veniva proposta una riunione informale per il 19.6.2025; tale incontro non aveva luogo (in ragione del rifiuto espresso da A.M. e dell’inerzia di C.M.) e, di conseguenza, l’assemblea del 24.6.2025 non raggiungeva il *quorum*, essendo presente la sola ricorrente;

- la ricorrente accertava dunque l’intervenuta causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2485, comma 1, n. 3 c.c. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea e provvedeva alla relativa comunicazione al RR.II. con atto del 4.8.2025;

- accertato e iscritto lo scioglimento della società la ricorrente convocava l’assemblea dei soci per il 2.10.2025 per deliberare la nomina del liquidatore; a tale assemblea partecipava la sola ricorrente che dava atto del mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dallo statuto;

- era necessario che il Tribunale procedesse alla nomina di un liquidatore della società F__ SRL ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., stante l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

II. Si costituiva C.M., la quale non si opponeva alla nomina di un liquidatore per la società F__ SRL da parte del Tribunale, chiedendo, tuttavia, di designare un professionista terzo estraneo alla società; nel merito, contestava la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente, con particolare riferimento alla propria asserita inerzia, ed evidenziava che erano emerse alcune irregolarità gestorie da parte del

precedente organo amministrativo che avevano indotto la resistente a chiedere a più riprese l'accesso alla documentazione sociale (richiesta a oggi non accolta).

III. Si costituiva P. M., la quale aderiva alle istanze formulate dalla ricorrente in ricorso e si associava alla richiesta di nomina di un liquidatore della società.

IV. Non si costituivano in giudizio F__SRL e A.M., benché ritualmente notificati.

V. Il ricorso deve essere accolto.

Emerge da atti e documenti di causa che i quattro fratelli M, in seguito al decesso della madre CG, titolare di una quota di partecipazione nella F_ SRL pari al 49% del capitale sociale nonché rappresentante comune della cd. Quota M pari ad un ulteriore 49% del capitale sociale, non hanno provveduto agli adempimenti di cui agli artt. 2470, comma 1 e 2, c.c. e 2468, comma 5, c.c.

In particolare, gli eredi della defunta socia non hanno provveduto a:

- richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna del trasferimento *mortis causa* della partecipazione sociale;
- designare l'eventuale rappresentante comune delle quote.

Tale omesso adempimento ha determinato l'impossibilità di identificare con certezza i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto e, conseguentemente, di ricostituire validamente l'assemblea dei soci; ne consegue che l'assemblea non è in grado di deliberare né in ordine alla nomina del liquidatore né in relazione ad alcuna decisione necessaria alla gestione della fase di scioglimento.

L'inerzia degli eredi o il loro rifiuto ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge integrano una situazione di stallo decisionale imputabile al mancato funzionamento dell'organo assembleare; tale situazione è idonea a pregiudicare la corretta gestione della fase liquidatoria - con potenziale danno per i soci, i creditori sociali e i terzi - e costituisce una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c.

Spetta al Tribunale procedere alla nomina di un liquidatore della F_ SRL ai sensi dell'art. 2487, comma 2, c.c.

Alla luce della manifesta opposizione della resistente M.C. alla nomina di liquidatore nella persona della M.R. è opportuno individuare il liquidatore in un soggetto terzo, estraneo alla compagine sociale.

Le spese sono compensate.

Al decreto deve essere conferita immediata efficacia, onde poter sollecitamente provvedere nell'interesse dei creditori e della società stessa.

P.Q.M.

a) nomina liquidatore della società F__S.R.L. il dottor __ iscritto all'Ordine dei

Commercialisti di Bologna;

b) ordina che il presente decreto sia iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna, a cura del liquidatore nominato;

c) dichiara il presente decreto immediatamente efficace;

d) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Si comunichi, anche al liquidatore nominato.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 28 gennaio 2026.